



COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO
Provincia di Brescia

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 27 DEL 28/06/2021

OGGETTO: Approvazione Piano Finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e approvazione della Tariffa TARI - tassa sui rifiuti - per l'anno 2021.

L'anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di giugno alle ore 18:00, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal D. Lgs. n. 267/2000, il Consiglio Comunale si riunisce a distanza in modalità telematica, avvalendosi di idonee tecnologie che garantiscono l'effettiva partecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e la segretezza.

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa FABRIS EDI, la quale provvede all'appello e alla redazione del presente verbale.

Il Segretario generale accerta l'identità dei partecipanti all'inizio di seduta come segue:

COMPONENTE		Presente	Assente
1.	CASTELLINI DELIA MARIA Sindaco	X	
2.	COMINCIOLI ALESSANDRO Consigliere	X	
3.	ANDREOLI ANDREA Vice Sindaco	X	
4.	CAMPANARDI ANNA Consigliere	X	
5.	BONI DAVIDE Consigliere		X
6.	MORTARI FRANCESCA Consigliere	X	
7.	BOSCHETTI MARIA GRAZIA Consigliere	X	
8.	CRESCINI SIMONE Consigliere		X
9.	COLLINI PAOLO Consigliere	X	
10.	CAMPANARDI ALESSIO Consigliere	X	
11.	CAPUCCINI GIULIANO IVAN Consigliere	X	
12.	TRANCHIDA TERESA MARIA Consigliere	X	
13.	STUCCHI MASSIMO Consigliere	X	
Totale		11	2

Il numero legale è riscontrato in automatico dai collegamenti dal sistema, effettuati sul meeting e verificati.

La seduta è aperta dal Presidente del Consiglio signora **BOSCHETTI MARIA GRAZIA**.

Il Segretario verifica il numero legale in corso di seduta all'inizio della votazione di ciascun punto posto all'ordine del giorno.

Il presente verbale si intende assunto nel luogo fissato nell'avviso di convocazione. Esso segue l'ordinaria procedura di pubblicazione e conservazione, prevista per gli atti deliberativi del Comune.

N. 27/C.C. del 28/06/2021

OGGETTO: Approvazione Piano Finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e approvazione della Tariffa TARI - taxa sui rifiuti - per l'anno 2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la taxa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);

RICHIAMATO in particolare:

- il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a propria cura e spese i produttori);
- il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

VISTO l'art. 1 commi 527-528 della Legge n. 205/2017 ha attribuito all'ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) diverse funzioni in materia di regolazione e controllo nell'ambito del servizio di gestione rifiuti;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante *"DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021"*;

VISTO, in particolare, l'Allegato A che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

VISTA la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante *"DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI"*;

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n.443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

VERIFICATO che tale metodo è già stato applicato per le tariffe TARI nell'anno 2020;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse devono contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza,

stabilendone la decorrenza dal 1° aprile 2020 per i comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti;

RICHIAMATA le delibera di ARERA 493/20/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;

EVIDENZIATO, come sopra accennato, che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 in data 29.07.2014 e successive modificazioni in vigore fino al 31-12-2020 abrogato e sostituito con decorrenza 01-01-2021 da "Nuovo Regolamento della tassa sui rifiuti_TARI", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale xxx del 28/6/2021;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

VISTO, altresì, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i., che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652 della L. 147/2013;

CONSIDERATO che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

ATTESO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

CONSIDERATO che ARERA, con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

ATTESO che l'articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999 ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie, definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise, per la popolazione residente superiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

PRESO ATTO che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/1999;

CONSIDERATO che al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione ARERA n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n.158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo "*è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani*";

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno dei limiti di cui all'articolo 4, del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per il 2021 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- tasso di inflazione programmata;
- miglioramento della produttività;
- miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

CONSIDERATO che il MTR impone la rimodulazione della quota variabile, in conformità all'articolo 3, dell'allegato A, prevedendo che per l'anno 2021 la variazione dei costi variabili rispetto all'anno precedente resti all'interno del range tra 0,8 e 1,2;

RILEVATO che la condizione sopra imposta comporta una riclassificazione dei costi, rispetto al sistema del D.P.R. n. 158/99, favorendo la premialità per gli utenti;

PRESO ATTO che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, alla base della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2021, si veda l'allegato C);

ATTESO che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 18, del metodo MTR, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR prevede il "*limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie*", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

VISTA la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui, oltre a prevedere semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria della TARI, l'Autorità dà conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell'Ente Territorialmente Competente;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, ARERA ha il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente,

CONSIDERATO che, nella medesima determinazione, l'Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall'art. 1 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede che questi debbano inviare:

- il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all'Appendice 1 del MTR;
- la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all'Appendice 2 del MTR;
- la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;
- la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario;

RILEVATO che la Regione Lombardia non ha individuato un soggetto diverso quale Ente territorialmente competente in materia di rifiuti e pertanto il Comune stesso riveste tale ruolo;

RAMMENTATO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che nelle more dell'approvazione, da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte dai Comuni;

PRESO ATTO, altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19 che si è protratta anche nell'anno 2021;

VISTO l'art.30 c. 5 del D.Lgs. 22 marzo 2021 , n. 41 convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, nm. 69 che stabilisce limitatamente all'anno 2021 (in deroga all'art. 1 c. 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e art. 53 c. 16, della legge 23 dicembre 2000 n. 388) che i comuni approvino le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;

VISTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 55 del 30.12.2020, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto all'approvazione del bilancio di previsione armonizzato anni 2021/2023 e relativi allegati;

VISTA la documentazione predisposta dal gestore del servizio Garda Uno Spa, a cui è demandata la gestione tramite l'aggregazione per il servizio rifiuti, redatta applicando i criteri fissati con deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 443 del 31 ottobre 2019, opportunamente integrata da questo ente, che costituisce parte integrante della presente deliberazione (**allegato A**), ed è composta da:

- Schema Piano Economico Finanziario (PEF) 2021 su modello Delibera 443/2019/R/rif come integrato da Delibera 238/2020/r/rif e pubblicato il 24/06/2020;
- Relazione accompagnatoria su modello di cui all'allegato della Delibera ARERA 443/2019/R/rif;
- Dichiarazione di Veridicità del legale Rappresentante su modello di cui all'allegato della Delibera ARERA 443/2019/R/rif;
- Documento ex art.4.5 – Allegato A alla Delibera 443/2019/r/rif ;

RITENUTO opportuno, per il contesto sopra illustrato, procedere alla contestuale approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2021;

RICHIAMATA la Delibera 443/2019/R/RIF con la quale l'Autorità di Regolazione per l'energia, le reti e l'ambiente (ARERA), ha definito i criteri per la redazione del PEF TARI 2021;

PRESO ATTO che con la sopra citata delibera l'Autorità ha ritenuto opportuno confermare la procedura di approvazione del piano economico finanziario e della TARI, richiedendo altresì, che il piano economico finanziario sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati;

VISTA la determina del Responsabile di Area Tributi, n.77 reg gen. - DTR 11 del 1 febbraio 2021 con cui si conferiva incarico alla ditta CO.SE.A CONSORZIO per la validazione del PEF;

VISTO il Documento di validazione del PEF predisposto dalla ditta CO.SE.A allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale si veda l'allegato B);

RILEVATO che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2021 sono state determinate in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D. L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, inserito dall'art. 15-bis del D. L. n. 34 del 2019, convertito dalla legge n. 58 del 2019;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

VISTI gli allegati alla presente deliberazione, che riportano i coefficienti adottati e le tariffe della tassa comunale sui rifiuti (TARI) che si intende applicare per il 2021 e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

PRESO ATTO che con in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha colpito l'Italia, ritenuto quindi opportuno in questa sede, in considerazione del perdurare delle difficoltà economiche che hanno coinvolto famiglie ed attività riconoscere una ulteriore proroga per il pagamento della tassa rifiuti, stabilendo che, in deroga a quanto previsto nel Regolamento, **per il solo anno 2021** le scadenze dalla tassa rifiuti sono fissate:

- al **16/11/2021** per il pagamento della prima rata;
- al **16/02/2022** per il pagamento della seconda rata.

DATO ATTO che detto differimento, stabilito per disposizione del Comune (in armonia con la potestà regolamentare generale di cui all'art. 52 del D.lgs. 446/97) porta con sé l'insanzionabilità (né la maturazione di interessi) per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore alla data del 16/02/2022;

CONSIDERATO che il protrarsi nell'anno 2021 dell'emergenza sanitaria generata dal contagio da COVID-19, impone all'ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa delle restrizioni imposte dal Governo e della conseguente contrazione dell'afflusso turistico generale che ha notevolmente inciso sull'economia del paese;

ATTESO che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2021, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti alle utenze TARI, in ragione dell'attuale problematico contesto a livello socio-economico;

RITENUTO opportuno introdurre interventi agevolativi sia per le utenze domestiche, quanto per quelle non domestiche;

CONSIDERATO che, in relazione alle **utenze domestiche**, le agevolazioni volte a ridurre il carico tariffario sono correlate all'esigenza di supportare le famiglie più disagiate a seguito degli effetti economici derivanti dall'emergenza Covid-19, tramite apposito bando al fine dell'erogazione di contributi straordinari e all'applicazione di una riduzione sulla Quota Variabile della Tariffa TARI pari al 35% ai proprietari e/o gestori delle Case Vacanza e dei Bed & Breakfast, si veda l'allegato D);

CONSIDERATO che, in relazione alle **utenze non domestiche**, viene applicata un agevolazione volte a ridurre il carico tariffario del 100% sulla Quota Variabile correlata agli interventi governativi che hanno imposto la chiusura di numerose attività ed alla conseguente difficoltà di ripresa a causa della crisi economico-sociale in atto; vengono escluse dall'applicazione di tale riduzione le attività: N12 banche e istituti di credito – N14 solo farmacie – N20 Attività industriali con capannoni – N25 solo supermercati – N28 ipermercati di generi misti che hanno meno sofferto le conseguenze della crisi economico-sociale conseguente al Covid-19, si veda l'allegato D);

DATO ATTO che la riduzione del 100% della Quota Variabile viene applicata anche alla Tari su Cosap e su Mercati;

VERIFICATO che le agevolazioni sopra indicate comportano un minor introito, a titolo di TARI, stimato pari ad € 323.000,00 e che tale minor gettito sarà finanziato mediante in parte da trasferimenti statali e in parte da fondi propri di bilancio;

RICHIAMATI l'art. 107, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili di servizio ai sensi dell'art. 49 – comma 1- del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

UDITI gli interventi dei partecipanti al Consiglio Comunale, per i quali si rinvia al verbale della trascrizione del file audio, che verrà acquisito successivamente.

RILEVATO che permangono problemi tecnici di collegamento per il Consigliere Crescini e che pertanto lo stesso risulta assente alla votazione.

CON VOTI favorevoli n. 7 (sette), astenuti n. 4 (quattro: Campanardi Alessio, Capuccini, Tranchida, Stucchi), nessuno contrario resi da n. 11 (undici) Consiglieri Comunali, presenti e votanti in forma palese per alzata di mano, e quindi proclamati dal Presidente,

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare il piano finanziario della componente TARI (tributo servizio gestione rifiuti) anno 2021, predisposto dal gestore del servizio Garda Uno Spa, a cui è demandata la gestione tramite l'aggregazione per il servizio rifiuti, redatto applicando i criteri fissati con deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 443 del 31 ottobre 2019, opportunamente integrato da questo ente, che costituisce parte integrante della presente deliberazione (**allegato A**), composto da:
 - Schema Piano Economico Finanziario (PEF) 2021 su modello Delibera 443/2019/R/rif come integrato da Delibera 238/2020/r/rif e pubblicato il 24/06/2020;
 - Relazione accompagnatoria su modello di cui all'allegato della Delibera ARERA 443/2019/R/rif;
 - Dichiarazione di Veridicità del legale Rappresentante su modello di cui all'allegato della Delibera ARERA 443/2019/R/rif;
 - Documento ex art.4.5 – Allegato A alla Delibera 443/2019/r/rif ;
3. di prendere atto della validazione del Piano Finanziario, predisposta dal Consorzio CO.SE.A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (**allegato B**)
4. di approvare le tariffe componente TA.RI. anno 2021 (tributo servizio gestione rifiuti) come risultanti dai prospetti **di cui all'allegato C** che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2021 così come previsto dall'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione

del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”

6. di riconoscere, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha colpito l'Italia e del perdurare delle difficoltà economiche che hanno coinvolto famiglie ed attività, una ulteriore proroga per il pagamento della tassa rifiuti, stabilendo che, le scadenze **per il solo anno 2021** sono fissate:
 - a. al **16/11/2021** per il pagamento della prima rata;
 - b. al **16/02/2022** per il pagamento della seconda rata;
7. di stabilire che detto differimento, stabilito per disposizione del Comune (in armonia con la potestà regolamentare generale di cui all'art. 52 del D.lgs. 446/97) porta con sé l'insanzionabilità (né la maturazione di interessi) per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore alla data del 16/02/2022;
8. di riconoscere riduzioni per le utenze domestiche e non domestiche, in relazione alla situazione di difficoltà economica e sociale derivante dalla pandemia da COVID-19, come **risultanti dall'allegato D** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto dando atto che le stesse trovano copertura mediante trasferimenti statali e mediante fondi propri di bilancio;
9. di provvedere ad inviare nei termini di legge esclusivamente per via telematica la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del Federalismo fiscale entro i di legge previsto per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

Successivamente il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli n. 7 (sette), astenuti n. 4 (quattro: Campanardi Alessio, Capuccini, Tranchida, Stucchi), nessuno contrario resi da n. 11 (undici) Consiglieri Comunali, presenti e votanti in forma palese per alzata di mano, e quindi proclamati dal Presidente,

Delibera

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”.

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa FABRIS EDI)

IL Presidente
(BOSCHETTI MARIA GRAZIA)

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate)